



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con Provincia Religiosa San Marziano di Don Orione – Centro Don Orione di Chirignago (VE)

Premesso

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con allegato atto, ha delegato i presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Regolamento ministeriale di attuazione della L. 67/2014 stabilisce la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità anche con riferimento all'istituto della messa alla prova;

che gli enti presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientrano tra quelli indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Salvatore Laganà, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e **Provincia Religiosa San Marziano di Don Orione – Centro Don**

Orione di Chirignago (VE), Via Ghetto 1, sede legale a Milano, Via Caterina da Forlì 19, partita IVA e codice fiscale 02541960155, nella persona del *Responsabile di Struttura e Procuratore Speciale*, dr. **Lazzaro Vincenzo,**

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

L'ente consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé, fino ad un massimo di due unità, la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;
- prestazioni di lavoro per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo o forestale od di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia dei musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora della fauna e di randagismo degli animali;
- nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio o del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione degli immobili utilizzati dalle forze armate o dalle forze di polizia;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, indica il tipo la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sigg.ri

- *Lazzaro Vincenzo*,
- *Rossi Paolo*
- *Cusin Gianluca*,

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al presidente del tribunale eventuali integrazioni a modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

È fatto divieto all'ente di corrispondere condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

i soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo tre della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

1. Per i soggetti condannati per i quali il LPU è sanzione sostitutiva della pena

- L'ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di controllo designata dal Giudice nella sentenza o nel decreto penale di condanna le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo n. 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o la abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
- Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da trasmettere al giudice che ha applicato la sanzione.

2. Per i soggetti imputati ammessi alla prova

- L'ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima, unicamente all'Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna le eventuali violazioni degli obblighi dell'imputato in conformità al disposto di cui all'art. 4 D.M. 9.4.2015 n. 88 (l'imputato che senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

- Al termine dell'esecuzione del LPU, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione conclusiva che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato/condannato da inviare unicamente all'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna, titolare della verifica del lavoro di pubblica utilità.

Art.7

qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte, secondo le relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre, prorogabile tacitamente per anni due, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Venezia, 22/07/2020

Il legale rappresentante

Don Alessandro D'Acunto

Responsabile di Struttura e

Procuratore Speciale, delegato alla firma

dr. Lazzaro Vincenzo

Il Presidente del Tribunale

Dott. Salvatore Laganà